Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 17 settembre 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Ro n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati d relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(4867)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 16 settembre 1955, n. 836.
Proroga e modifica del regime fiscale degli alcoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1909, n. 762, che approva il nuovo regolamento per l'esecuzione del testo unico di leggi sugli spiriti;

Visto il testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, che approva il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Visto il regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego;

Visto il regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, che modifica il regime fiscale dell'alcole impiegato nella preparazione del marsala, del vermuth, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito con aggiunta, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, concernente, fra l'altro, modificazioni in materia d'imposta di fabbricazione sugli spiriti;

Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331, concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti, per agevolare la distillazione del vino;

Visto il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito, con modificazione, nella legge 1° novembre 1951, n. 1127, concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale sugli spiriti;

Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione ed il commercio delle acqueviti;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 457, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con modificazioni nella legge 20 dicembre 1952, n. 2384, concernente la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcoligene e la modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazione, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, concernente modificazioni alla imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli;

Visto il decreto-legge 24 settembre 1954, n. 859, convertito nella legge 22 novembre 1954, n. 1060, concernente la fissazione al 15 settembre 1955 del termine di scadenza del trattamento fiscale degli spiriti stabilito col decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di mantenere invariato il trattamento fiscale previsto dagli articoli 1, 2 e 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, e di modificare alcune norme contenute in detto decreto allo scopo di agevolare la distillazione della frutta e di migliorare il regime fiscale degli alcoli;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Dal 16 settembre 1955 è mantenuto invariato il trattamento fiscale previsto dagli articoli 1, 2 e 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è dovuto sugli alcoli di prima categoria o considerati tali agli effetti fiscali, oltre l'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovraimposta di confine, un diritto erariale nella misura di lire 60.000 per ettanidro.

Il diritto erariale è mantenuto:

nella misura di lire 27.000 per ettanidro, per gli alcoli provenienti dal melasso, comprese le acque alcoliche residuali della fabbricazione di lievito di melasso, nonchè dai sottoprodotti della lavorazione butilacetonica;

nella misura di lire 23.000 per ettanidro per l'alcole proveniente dal sorgo e

nella misura di lire 24.000 per ettanidro per l'alcole proveniente dalla canna gentile, limitatamente al quantitativo di 5300 ettanidri annui.

I diritti erariali nelle misure indicate nel secondo comma del presente articolo si applicano soltanto se l'impiego delle materie prime da cui gli alcoli vengono estratti sia stato preventivamente accertato dagli agenti dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 3.

Gli spiriti classificati di seconda categoria provenienti da frutta diversa dai datteri, dall'uva passa e dai relativi succhi e paste nonchè dalle carrube e da fichi sono esenti dal diritto erariale.

E' stabilito in lire 27.000 per ettanidro il diritto erariale per gli spiriti provenienti dai datteri, dall'uva passa e dai relativi succhi e paste ed in lire 8000 il diritto erariale per gli spiriti provenienti dalle carrube e dai fichi.

Art. 4.

E' elevato a lire 6000 per ettanidro il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati di prima categoria o ad essi parificati previsto dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con aggiunte, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

Per gli alcoli denaturati provenienti da melasso, comprese le acque alcoliche residuali della fabbricazione del lievito di melasso, dai sottoprodotti della lavorazione butilacetonica, dal sorgo e dalla canna gentile il diritto erariale è mantenuto nella misura di lire 1000 per ettanidro, purchè l'impiego delle materie prime da cui provengono gli alcoli sia stato preventivamente accertato dagli agenti dell'Amministrazione finanziaria.

Per gli alcoli denaturati metilico, propilico ed isopropilico si applica la stessa misura di lire 1000 per ettanidro, qualora la produzione avvenga sotto vigilanza degli agenti dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 5.

I diritti erariali previsti nei precedenti articoli 2 e 3 non si applicano ai cali di giacenza degli alcoli gravati da imposta di fabbricazione quando detti cali non superano l'uno per cento all'anno.

Qualora il calo supera il limite di tolleranza stabilito nel precedente comma il diritto erariale è dovuto soltanto sulla relativa eccedenza.

Art. 6.

La misura del diritto erariale, di cui al primo comma del precedente art. 2, si applica sugli alcoli in detto comma indicati che siano esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini o depositi fiduciari in genere o risultino viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione.

La misura del diritto erariale in parola si applica anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto di entrata in vigore del presente decreto, si trovi tuttora in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nelle fabbriche produttrici, presso gli stabilimenti d'impiego e comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti o degli importatori.

Art. 7.

Il diritto erariale di cui al secondo comma del precedente art. 3 si applica sugli alcoli di carrube e di fichi esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei magazzini o depositi fiduciari in genere nonchè in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria o viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione.

Art. 8.

La misura del diritto erariale speciale di cui al primo comma del precedente art. 4 si applica sugli alcoli denaturati in detto comma indicati che siano esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini o depositi fiduciari in genere.

Essa si applica altresì agli alcoli puri viaggianti nella stessa data con bolletta di cauzione e destinati ad essere denaturati o comunque impiegati in esenzione di imposta presso gli stabilimenti autorizzati.

La misura del diritto erariale in parola si applica anche agli alcoli denaturati che abbiano assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovino tuttora in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nelle fabbriche produttrici, nei magazzini annessi agli opifici d' denaturazione, presso gli stabilimenti d'impiego e comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti o degli importatori.

Art. 9.

Per lo spirito di gradazione non inferiore a 95 gradi ottenuto dal 16 settembre di ciascun anno al 30 aprile successivo dalla distillazione del vino, della vinaccia, del vinello e degli altri cascami della vinificazione, è accordata una riduzione d'imposta, nella misura di lire 4000 per ettanidro oltre l'abbuono di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879.

L'alcole ottenuto dal vinello per godere di tale riduzione deve provenire da vinello ottenuto o presso i distillatori o presso i vinificatori e stabilimenti vinicoli che abbiano ottemperato alla preventiva denuncia di lavorazione di cui all'art. 60 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361, relativo alla repressione delle frodi nei prodotti agrari, e all'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, riguardante la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie alcoligene.

Art. 10.

All'acquavite di vinaccia (grappa) ottenuta in conformità della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 art. 5 - oltre l'abbuono di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, è accordata una riduzione di imposta nella misura di lire 5000 per ettanidro.

Art. 11.

Sull'acquavite di vino che sia prodotta con vini sani di qualsiasi gradazione e con vini che abbiano un'acidità volatile non superiore al doppio di quella ammessa per i vini commestibili e che abbiano i requisiti previsti dalla legge 7 dicembre 1951, n. 159 art. 4 e dal decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142 articoli 5 e 6 è accordata una riduzione di imposta nella misura di L. 8000 oltre l'abbuono di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879.

Art. 12.

E' vietato fare qualsiasi riferimento al vino, alla vite, all'uva e all'acquavite nella presentazione e propaganda di bevande alcoliche a base di alcole diverso dall'acquavite naturale di vino; analogo divieto è stabilito per le stesse bevande diverse dalle altre acquaviti disciplinate dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559.

Le parole « distillato » e « distillazione » non possono essere usate se non seguite dal nome della sostanza dalla quale si ricava - per distillazione il tipo di acquavite di cui alla ripetuta legge n. 1559.

Art. 13.

Le disposizioni di cui all'art. 153 del regolamento sull'imposta sugli spiriti, approvato con regio decreto 25 novembre 1909, n. 762, sono estese ai liquori, ai vini vermuth e marsala, ai vini liquorosi preparati sotto vigilanza finanziaria con alcole e zucchero gravati di imposta e dell'eventuale diritto erariale e custoditi nei magazzini fiduciari.

Tali prodotti, per i quali sia stato richiesto il certificato previsto nell'articolo suddetto, si considerano come dati in pegno al creditore per il loro valore, al netto dei tributi dovuti e non possono essere estratti senza la consegna del certificato relativo.

Nel caso in cui l'estrazione fosse effettuata in deroga alle norme dell'imposta sugli spiriti e sugli zuccheri, il creditore può far valere il suo diritto di prelazione sul prodotto abusivamente estratto, purchè corrisponda prima allo Stato i tributi relativi.

Art. 14.

Per i liquori e le acquaviti naturali che siano prodotti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto con spiriti e zucchero gravati d'impo-

sta e dell'eventuale diritto erariale, nel caso di destinazione al consumo interno, è sospeso l'obbligo del periodo di invecchiamento prescritto dall'art. 4 del regio decreto 1° marzo 1937, n. 226, modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322.

Art. 15.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 le ditte interessate dovranno fare denuncia della quantità di alcoli puri e denaturati, considerati nei predetti articoli, detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'Ufficio doganale competenti entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 16.

Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente art. 15 o presenti denuncia inesatta o tardiva è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del diritto erariale evaso o che siasi tentato di evadere.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia riconosciuta regolare entro i cinque giorni successivi ai quindici stabiliti dal ripetuto art. 15.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1955

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — — GAVA — COLOMBO — CORTESE — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 173. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 aprile 1955.

Nomina di invalido di guerra a guardia di sanità in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;

Visto il regio decreto-legge 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, ed il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Considerato che nel ruolo delle guardie di sanità dell'Amministrazione della sanità pubblica sono vacanti tre posti, ivi compresi quelli del grado superiore;

Decreta:

L'invalido di guerra Catapano Biagio è nominato guardia di sanità in prova nei ruoli dell'Amministrazione della sanità pubblica, con decorrenza 15 aprile 1955.

Al predetto competerà la retribuzione annua lorda di L. 166.200 oltre il carovita e le altre indennità come per legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato per gli ulteriori effetti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Roma, addì 12 aprile 1955

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1955
Registro n. 6, *foglio n.* 176

(4781)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona compresa tra la via Appia Antica, via Ardeatina, via delle Sette Chiese, viale Cristoforo Colombo e l'inizio del viale predetto fino a Porta San Sebastiano, sita nell'ambito del comune di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 aprile 1954 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona compresa tra la via Appia Antica, via Ardeatina, via delle Sette Chiese e il viale Cristoforo Colombo, sita nell'ambito del comune di Roma;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato, ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Roma senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce, anche per la sua posizione dominante sull'Appia Antica, un complesso caratteristico di valore estetico e tradizionale che fa parte integrante dell'ambiente paesistico dell'Appia stessa, già sottoposta a vincolo ai sensi della citata legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto Ministeriale 14 dicembre 1953 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1953, n. 290;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Roma, delimitata nel modo seguente: partendo dal punto in cui la retta congiungente il limite sud-ovest dello

Fosse Ardeatine con le tracce della Porta Ardeatina o Libera incontra via delle Sette Chiese, si segue questa via sino alla distanza di ml. 250 dall'asse di viale Cristoforo Colombo, di qui si prosegue parallelamente all'asse del viale stesso, sempre alla distanza di ml. 250, fino all'incontro del prolungamento della circonvallazione Ostiense, poi questa sino ad incontrare viale Cristoforo Colombo, indi l'asse di questo sino a Porta Ardeatina, ha notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Roma provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 settembre 1955

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Estratto del verbale

Il 27 aprile 1954 presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio n. 152, Roma, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Appia Antica

(*Omissis*).

Alle ore 17,50, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente conte dott. Paolo Dalla Torre di Sanguinetto dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione la Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1953, relativo al vincolo dell'Appia Antica;

Osservato che la zona compresa tra via Appia Antica, via Ardeatina, via delle Sette Chiese e viale Cristoforo Colombo costituisce, per la sua posizione dominante e il suo caratteristico aspetto, parte integrante dell'ambiente paesistico dell'Appia Antica in relazione ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Osservato che la variante n. 141 del piano regolatore di Roma, dà alla predetta zona destinazione diversa da quella sancita dal piano regolatore 1931 sul quale la detta Commissione provinciale si era basata per la sua proposta al vincolo nella seduta del 20 dicembre 1952;

Rilevato che la variante in parola, qualora divenisse operante, recherebbe con l'intensificarsi di costruzioni moderne in posizioni dominanti nelle immediate adiacenze della via stessa, un grave pregiudizio alla meravigliosa caratteristica dell'Appia Antica, formata oltre che dagli avanzi classici e cristiani, anche da una tradizione romantica;

Decide

a maggioranza, astenuto il rappresentante dell'Associazione industriali, di proporre l'ampliamento del vincolo, già sancito dal decreto Ministeriale 14 dicembre 1951, nei seguenti limiti

partendo dal punto in cui la retta congiungente il limite sud-ovest delle Fosse Ardeatine con le tracce della Porta Ardeatina o Libera (delimitazione del precedente vincolo), incontra via delle Sette Chiese, si segue questa via sino alla distanza di ml. 250 dall'asse di viale Cristoforo Colombo, di qui si prosegue parallelamente all'asse del viale stesso, sempre alla distanza di ml. 250, fino all'incontro del prolungamento della circonvallazione Ostiense, poi questa sino ad incontrare viale Cristoforo Colombo, indi l'asse di questo sino a Porta Ardeatina.

(*Omissis*).

Il presidente: PAOLO DALLA TORRE

Il segretario: A. MORESCHINI

(4850)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 3 agosto 1955.

Costituzione del Collegio dei sindaci dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto del 20 settembre 1937, n. 2582, che trasforma l'Istituto autonomo delle Venezie, in Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle provincie di Padova, Pola, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Venezia e Verona, con sede a Venezia;

Visto il regio decreto 2 settembre 1938, n. 2068, che approva lo statuto organico del predetto Istituto;

Ritenuto che a norma dell'art. 12 del citato regio decreto 20 settembre 1938, n. 2068, occorre provvedere alla nomina dei sindaci del predetto Istituto, per l'esercizio finanziario 1° novembre 1954-31 ottobre 1955;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa l'istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle provincie di Padova, Pola, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Venezia e Verona è costituito, per l'esercizio finanziario 1° novembre 1954-31 ottobre 1955, dai seguenti signori:

Somma dott. rag. Armando, dirigente l'Ufficio regionale di riscontro di Venezia, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Primicerio Martinuzzi dott.ssa rag. Gemma, ragioniere capo di 2ª classe dell'Amministrazione dell'interno, in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, in rappresentanza di quest'ultima Amministrazione.

Roma, addì 3 agosto 1955

L'Alto Commissario
TESSITORI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(4851)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 20 agosto 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Joseph A. Armenta, Console degli Stati Uniti d'America a Genova.

(4757)

In data 20 agosto 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Evangelos Typaldos, console generale onorario di Grecia a Napoli.

(4758)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Torano Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 28 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 190, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Torano Castello (Cosenza), di un mutuo di L. 2.370.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(4824)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Piane Crati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 3 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 156, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Piane Crati (Cosenza), di un mutuo di L. 1.320.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(4825)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lettopalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 29 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 181, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lettopalena (Chieti), di un mutuo di L. 450.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(4827)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Pesca del coregono nei laghi Ripasottile e Lungo siti nella provincia di Rieti

Fino al 14 dicembre 1955, nei laghi Ripasottile e Lungo, siti nella provincia di Rieti, è consentito l'uso della rete denominata «cefalara» con maglie di mm. trenta di lato, per la cattura dei coregoni che, pur non avendo raggiunto la misura prescritta dall'art. 16 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, abbiano, però, una lunghezza di almeno centimetri venticinque.

Il commercio di detti pesci, della provenienza sopra indicata, è consentito soltanto nelle provincie di Rieti, Roma e Terni ed ogni spedizione, comunque effettuata, dovrà essere accompagnata da certificato, rilasciato dalle autorità locali, comprovante che i coregoni sono stati pescati nei laghi Ripasottile e Lungo.

(4725)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino a nuova disposizione è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di L'Aquila, della estensione di ettari 300, compresa nel comune di Pacentro, località Morrone, Nusca, delimitata dai seguenti confini:

dal bivio delle Marane, mulattiera che conduce al Tiro a segno, indi vallone fino alla Forchetta; da qui mulattiera fino a Valle Dentro (Cisterna), poi vallone che separa Mileto e scende fino a Pacentro; da Pacentro, strada rotabile fino al bivio delle Marane.

Fino a nuova disposizione è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Genova, della estensione di ettari 3000, compresa nel comune di Rossiglione, delimitata dai seguenti confini:

dal torrente Stura, rio Zucca, monte Poggio, scende al ritano Grosso, torrente Gargassa fino a cascina Veirera; segue il rio Veirera, sale al crinale sopra cascina Catoccia; costiera per Geirola; mulattiera sul crinale di monte Sturfa proseguendo per il crinale di Femmina Morta, Colla dei Ferri; mulattiera sopra Vaccheria, indi per Prati di San Rocco, Pavaglione, fino al rio Biscione e scendendo al torrente Stura.

Fino a nuova disposizione è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Genova, della estensione di ettari 400, compresa nel comune di Uscio, delimitata dai seguenti confini:

dal bivio di colle Caprile-Lumarzo, strada vicinale per Lumarzo fino al rio Lumarzo, indi lungo il rio fino al torrente Lavagna, proseguendo fino a raggiungere il ponte di legno in località Migliarina: dal ponte predetto, fossato che raggiunge il crinale in località Lame; da detta località raggiungendo il tornante della strada provinciale a Pian dei Preti prosegue per la strada provinciale stessa fino al punto di partenza al bivio di colle Caprile-Lumarzo.

Fino a nuova disposizione è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Ravenna, della estensione di ettari 518 circa, compresa nei comuni di Alfonsine e Fusignano, delimitata dai seguenti confini:

est: via Prato Lungo e scolo Cantagallo;
ovest: canale di Fusignano;
nord: canale di Fusignano e ferrovia Ferrara-Rimini;
sud: via Pistoia.

Fino a nuova disposizione è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona interessante le provincie di Ravenna e Forlì, della estensione di ettari 270, compresa nei comuni di Brisighella (Ravenna) e Modigliana (Forlì), delimitata dai seguenti confini:

est: dalla casa colonica di Ballo fino al termine di rio Vitisano, in prossimità della località monte Fregnano; ciglio del rio Rivola, da monte Fregnano all'incrocio della strada comunale Brisighella-Modigliana con strada consorziale Pieve Thò-Pracchio;

sud: dall'incrocio della strada comunale Brisighella-Modigliana, lungo la strada consorziale Pieve Thò-Pracchio;

ovest: dalla strada consorziale Pieve Thò-Pracchio, nei pressi di casa Pracchio, lungo il ciglio di rio Rivola fino in prossimità della casa colonica Poggiolo; dalla casa colonica Poggiolo lungo il ciglio di rio Vitisano fino alla casa colonica Vitisano Vecchio;

nord: linea di confine passante attraverso il rio Vitisano con punti terminali: ad ovest casa Vitisano Vecchio, ad est casa Cà di Ballo.

(4840)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 212

Corso dei cambi del 16 settembre 1955 presso le sottoindicate Borse valori.

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,80	624,88	624,85	624,82	624,84	624,84	624,90	624,85	624,85
$ Can.	632,65	632,50	632,50	632,50	632,05	632,60	632,375	632,50	632,75	632,75
Fr. Sv. lib.	145,81	145,70	145,77	145,81	145,78	145,80	145,82	145,81	145,81	145,85
Kr. D.	89,92	89,90	90,05	89,94	89,90	89,90	89,935	89,94	89,92	89,94
Kr. N.	86,92	87,10	87,05	86,93	86,92	86,90	86,92	86,93	86,93	86,93
Kr. Sv.	120,80	120,50	120,85	120,80	120,79	120,79	120,81	120,80	120,795	120,80
Fol.	164,44	164,40	164,43	164,43	164,42	164,45	164,44	164,43	164,43	164,43
Fr. B.	12,50	12,50	12,495	12,485	12,50	12,50	12,505	12,50	12,50	12,49
Fr. Fr.	178,62	178,65	178,65	178,61	178,62	178,65	178,63	178,71	178,62	178,61
Fr. Sv. acc.	142,94	143,05	142,93	142,94	142,95	142,90	142,925	142,94	142,93	142,91
Lst.	1738 —	1738,10	1738,20	1738,50	1738 —	1737,90	1737,75	1738,25	1738 —	1738,50
Dm. occ.	148,83	148,80	148,80	148,83	148,78	148,80	148,81	148,83	148,83	148,83

Media dei titoli del 16 settembre 1955

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	60 —
Id. 3,50 % 1902	59,60
Id. 5 % 1935	92,625
Redimibile 3,50 % 1934	81,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,05
Id. 5 % 1936	93,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	85 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	96,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 settembre 1955

Valuta	Cambio
1 dollaro USA	624,845
1 dollaro Can.	632,437
1 Fr. Sv. lib.	145,815
1 Kr. Dan.	89,937
1 Kr. Norv.	86,925
1 Kr. Sv.	120,805
1 Fol.	164,435
1 Fr. bel.	12,495
100 Fr. Fr.	178,62
1 Fr. Sv. acc.	142,94
1 Lst.	1738,125
1 Marco ger.	148,82

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola e di consumo « Montelungo », con sede in Montelanico (Roma)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 settembre 1955, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la Società cooperativa agricola e di consumo « Montelungo », con sede in Montelanico (Roma), costituita con atto del notaio dott. Ignazio Arcuri, in data 30 dicembre 1945, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza la nomina del liquidatore.

(4785)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola « Paola di Sabaudia », con sede in Sabaudia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 settembre 1955, i poteri conferiti al perito agrario Giorgio Candeo, commissario della Società cooperativa agricola « Paola di Sabaudia », con sede in Sabaudia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1955.

(4788)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di produzione e lavoro fra miticoltori ed ostricoltori « C.O.M.I.O.S. », con sede in Taranto, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 3 settembre 1955, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di produzione e lavoro fra miticoltori e ostricoltori « C.O.M.I.O.S. », con sede in Taranto, costituita con atto 2 marzo 1944 del notaio Domenico Mazzilli, ed è stato nominato commissario il prof. Leonardo Paradiso.

(4756)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di navigazione « Garibaldi », con sede in Genova, e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 9 settembre 1955, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di navigazione « Garibaldi », con sede in Genova, costituita in data 18 settembre 1918 con atto a rogito del notaio Podestà avv. Virginio, ed è stato nominato commissario governativo il comandante medaglia d'oro Cesare Rosasco.

(4786)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI TERAMO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Teramo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il proprio decreto in data 18 luglio 1954, n. 22784, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto, vacante in questa Provincia, e precisamente al posto di veterinario condotto del comune di Teramo (2ª zona);

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visti gli atti relativi ai lavori della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei partecipanti al concorso di cui in narrativa, risultati idonei:

Ricci dott. Renato	punti 50,784	su 100
Ponziani dott. Gesualdo	» 47,354	»
Di Mattia dott. Sabatino	» 46,502	»
Guerrieri dott. Vincenzo	» 42,890	»
De Camillis dott. Tullio	» 42,767	»
Silvagni dott. Tullio	» 42,045	»
Biocca dott. Francesco	» 40 —	»
Bani dott. Vincenzo	» 36,557	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello del Comune interessato.

Teramo, addì 4 settembre 1955

Il prefetto: DI NAPOLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il proprio decreto in data odierna, n. 39662, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito a un posto di veterinario condotto vacante in questa Provincia, e precisamente al posto di veterinario condotto del comune di Teramo (2ª zona), di cui al bando 18 luglio 1954, n. 22784;

Viste le domande dei candidati;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il seguente candidato, compreso nella graduatoria del concorso sopra specificato, è dichiarato vincitore del posto a fianco di esso indicato:

Ricci dott. Renato: Teramo (2ª zona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello del Comune interessato.

Teramo, addì 4 settembre 1955

Il prefetto: DI NAPOLI

(4791)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 40212 in data 13 maggio 1955, con cui sono state attribuite ai vincitori del relativo concorso, secondo l'ordine di graduatoria le sei condotte mediche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Preso atto della lettera con la quale il dott. Sergio Baroni, vincitore della condotta di Vetto, ha rinunciato al posto attribuitogli;

Ritenuto necessario attribuire la predetta condotta di Vetto, rimasta vacante, al candidato che segue in graduatoria, in relazione alle preferenze indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visto gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Umberto Parisoli è dichiarato vincitore della condotta medica di Vetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Reggio Emilia, addì 6 settembre 1955

Il prefetto: NICOSIA

(4796)

PREFETTURA DI CATANZARO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Rende noto che il dott. Sacco Federico di Luigi, risultato idoneo nel concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1950, è stato assegnato, per ordine di graduatoria, alla sede di Serrastretta (frazione Angoli-Miglierina-San Michele), resasi vacante a seguito della rinuncia del titolare e accettazione da parte del dott. Sacco stesso. (Decreto prefettizio n. 42629/3ª del 27 agosto 1955).

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Rende noto che il dott. Pareo Antonio fu Pasquale, già nominato con decreto prefettizio n. 19602/3ª del 16 aprile 1955 vincitore della condotta medica di Petronà (concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1950), è stato assegnato, per ordine di graduatoria, alla sede di Roccabernarda, resasi vacante a seguito della rinuncia del titolare e accettazione da parte del dott. Pareo stesso. (Decreto prefettizio n. 35110/3ª del 12 agosto 1955).

Il Prefetto

(4866)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.